

Fonti del diritto

- L'insieme di atti e fatti ai quali l'ordinamento conferisce l'attitudine a creare, modificare o estinguere norme giuridiche ovvero ad innovare l'ordinamento giuridico (cd. **fonti di produzione**)

cd. *fonti di cognizione*

- Gli strumenti documentali che permettono la conoscenza dell'esistenza e del contenuto delle fonti di produzione

Es. la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, (che, dopo la *vacatio legis*, determina l'entrata in vigore del provvedimento).

Norme costituzionali

- Le norme costituzionali sono in una situazione di “**supremazia**” rispetto alle altre, al vertice della gerarchia delle fonti.
- Sono direttamente applicabili nei rapporti di diritto civile.

Modificabilità della Costituzione

- La Costituzione italiana è **rigida**. Ciò significa che può essere modificata soltanto con una procedura “aggravata”, ossia più complessa e lunga nel tempo rispetto a quanto previsto per le leggi ordinarie (art.138 Cost.).

Costituzione flessibile vs / rigida

- Una Costituzione flessibile, che può essere modificata dalle Assemblee Parlamentari a maggioranza semplice, si adatta più velocemente alle esigenze di un Paese, ma lo espone più facilmente alle derive dittatoriali (es. il regime dittatoriale della Germania nazista di Hitler)

- Nel nostro ordinamento la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è valutata dalla ***Corte Costituzionale*** (art. 134 Cost.)

Criterio gerarchico

La fonte che contrasta con la fonte sovraordinata è dichiarata illegittima e viene eliminata perdendo efficacia sin dal momento della sua entrata in vigore (art. 136 Cost.)_

Criterio cronologico

- quando due norme confliggenti sono poste da *fonti dello stesso tipo* (es. due leggi, due regolamenti), il *criterio* applicato è quello *cronologico*, in base al quale la norma precedente sostituisce quella successiva (*lex posterior derogat legi priori*);

- **Criterio cronologico**: ordina le fonti in riferimento al tempo della loro entrata in vigore (art. 70 Cost.)
- La fonte più recente prevale su quella più risalente, che tuttavia non è illegittima; semplicemente cessa di essere applicata

Criterio della specialità

- quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, quest'ultima prevale sulla prima anche nell'ipotesi in cui la norma generale sia successiva nel tempo (*lex specialis derogat generali*).

- **Costituzione / Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali** (artt. 138, 139 Cost.)
- **Legge ordinaria** (art. 70) **Atti con forza di legge:** referendum abrogativo (art. 75); decreto legislativo delegato (art. 76); decreto legge (art. 77); decreto del Governo in caso di guerra (art. 78)
- **Leggi e regolamenti regionali**
- **Regolamenti dell' esecutivo**
- **USI**

Leggi

Sono tutti quegli atti con cui si esercita la funzione legislativa secondo la nostra Costituzione
(leggi in senso materiale)

Leggi

Legge in senso formale o in senso stretto è l'atto prodotto secondo le procedure previste dagli artt. 70 ss. Cost.: approvazione da parte delle due Camere promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, pubblicazione in G.U.

Atti legislativi con forza di legge

- **Decreto legislativo (delegato)**
emanato dal Governo in base ad una legge parlamentare di delega, per oggetti definiti, con indicazione di principi e criteri direttivi (art. 76 Cost.)

Atti legislativi con forza di legge

- **Decreto legge**

Emanato dal Governo in “casi di necessità ed urgenza” senza una precedente legge di delegazione e presentato alle Camere il giorno stesso per la sua conversione in legge (art. 77 Cost.)

REGOLAMENTO

- Atto in cui si manifesta la potestà normativa del governo o di altre autorità a ciò legittimate dalla legge
- Atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo, in quanto, pur essendo emanati da Autorità amministrative, contengono vere e proprie norme giuridiche

Leggi regionali

- In determinate materie ex art. 117 Cost. le regioni hanno potestà legislativa. Lo Stato può solo dettare i principi fondamentali che la regione, *nella sua autonomia legislativa*, deve rispettare.
- Nel conflitto tra leggi regionali e leggi nazionali decide, su ricorso del Governo, la Corte costituzionale.

USI

- Norma giuridica creata dal fatto al concorrere di due elementi:
- **a) Elemento oggettivo:** Costante ripetizione di un dato comportamento in una determinata comunità sociale
- **b) Elemento soggettivo:** Convincimento sociale della doverosità giuridica di quel comportamento
- Al contrario della *consuetudine*, la *desuetudine non è mai fonte del diritto.*)

USO

- **L'uso normativo** (o *consuetudine*) si distingue dall'uso negoziale (o contrattuale):
 - a) perché da questo non nasce alcuna norma giuridica ma solo **clausole contrattuali d'uso** (per la cui rilevanza cfr. art. 1340 cod. civ.)
 - b) L'uso normativo, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, opera solo se espressamente richiamato.

Fonti di diritto europeo

Legittimazione:

- art. 11 Cost.
- Art. 117 Cost. “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”.

Il sistema istituzionale dell' UE

Le principali istituzioni:

- 1. Parlamento europeo
- 2. Consiglio Europeo
- 3. Commissione europea
- 4. Corte di giustizia
- 5. Corte dei Conti

(art. 5 TUE)

Parlamento europeo

Il Parlamento svolge un ruolo attivo nell'elaborazione di provvedimenti legislativi che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini, ad es. in materia di protezione dell'ambiente, diritti dei consumatori, pari opportunità, trasporti e libera circolazione dei lavoratori, dei capitali, dei servizi e delle merci. Inoltre il Parlamento condivide con il Consiglio il potere di adottare il bilancio annuale dell'Unione europea.

▪

- ha il compito di curare la corretta interpretazione del Trattato e di assicurare l' uniforme interpretazione delle norme diritto europeo
- Competenza esclusiva e vincolante a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni interpretative, con conseguente sospensione del giudizio dinanzi al giudice interno e con ricadute concrete in tema di “produzione” del diritto

Bandiera europea

- La bandiera europea con un cerchio di 12 stelle d'oro su uno sfondo blu, è stata scelta dal Consiglio d'Europa nel 1955. Il numero "dodici" è invariabile e simboleggia la perfezione. Nel 1986, la stessa bandiera è divenuta l'emblema della Comunità europea, odierna Unione europea.

Fonti dell'ordinamento comunitario

- Atti ad efficacia vincolante:
 - 1) Regolamenti (efficacia vincolante immediata)
 - 2) Direttive (efficacia vincolante a seguito della data di recepimento)
 - 3) Decisioni (atti amministrativi a destinatario determinato)

Fonti dell'ordinamento comunitario

- **Atti ad efficacia non vincolante:**
 - 1) Raccomandazioni
 - 2) Pareri

REGOLAMENTI

- Contengono norme immediatamente vincolanti per tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea.
- Sono fonte di norme identiche per tutti gli Stati membri le quali attribuiscono ai cittadini dell'UE i medesimi diritti ed obblighi la cui inosservanza può essere fatta valere direttamente davanti ai Giudici nazionali, i quali applicheranno direttamente le norme del regolamento

Il regolamento è il più completo ed efficace strumento a disposizione delle istituzioni comunitarie.

si caratterizza per:

- 1. la portata generale
- 2. la obbligatorietà in tutti i suoi elementi
- 3. la diretta applicabilità in ogni Stato membro

DIRETTIVE

- Non sono immediatamente vincolanti ma obbligano i singoli Stati membri ad adottare, secondo le modalità previste dagli ordinamenti interni, le norme in esse contenute affinché diventino diritto nazionale
- L' inosservanza del termine di attuazione comporta conseguenze rilevanti sia sul piano comunitario sia interno: lo Stato è responsabile del danno causato al cittadino per la mancata tempestiva attuazione della direttiva

E' esclusa l' applicabilità diretta nei rapporti tra cittadini (c.d. *efficacia orizzontale*), ma la direttiva vale come criterio di interpretazione per il giudice

Direttive *self executing*

- Effetto diretto “verticale” delle direttive quando:
 - a) pongono obblighi con contenuto precettivo sufficientemente chiaro e preciso
 - b) hanno carattere incondizionato
 - c) creano diritti a favore dei singoli chiaramente individuabili nel loro contenuto

DECISIONI

- Hanno portata individuale: sono vincolanti solo per determinati destinatari (singoli Stati membri o soggetti dell'ordinamento comunitario)
- Sono direttamente vincolanti in tutti i loro elementi senza che sia necessario ricorrere ad atti di ricezione a livello nazionale

DECISIONI

- Applicano il diritto comunitario a singole fattispecie concrete
- autorizzano o vietano determinati atti o attività da parte dei singoli Stati membri
(efficacia verticale)

Atti ad efficacia non vincolante:

Pareri:

esprimono la valutazione su determinate proposte, fatti o situazioni

CEDU

- L'Unione Europea aderisce alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU) elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa, ed entrata in vigore nel settembre del 1953.

- La Convenzione enunciava diritti e libertà civili e politiche e istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. Tre istituzioni condividevano la responsabilità di questo controllo: la **Commissione europea dei Diritti dell' Uomo** (istituita nel 1954), la **Corte europea dei Diritti dell' Uomo** (istituita nel 1959) e il Comitato dei Ministri del **Consiglio d' Europa**, composto dai ministri degli affari esteri degli Stati membri o dai loro rappresentanti.

Corte europea dei Diritti dell' Uomo

- la Corte europea dei Diritti dell' Uomo istituita dalla Convenzione, è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti (attualmente quarantuno)
- La Grande Camera (*Grande chambre*) della Corte è costituita da diciassette giudici.

Ricorsi alla Corte europea

- Ogni Stato contraente (nel caso di un ricorso inter-statale) o ogni individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione (nel caso di un ricorso individuale) può inoltrare direttamente alla **Corte di Strasburgo** un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Corte europea dei Diritti dell' Uomo

- Tutte le sentenze definitive della Corte sono vincolanti per gli Stati convenuti interessati
- Il Comitato dei Ministri del Consiglio d' Europa è responsabile del controllo dell' esecuzione delle sentenze. Esso è incaricato di verificare che gli Stati che sono stati condannati per aver violato la Convenzione abbiano preso le misure necessarie per adempiere gli obblighi specifici o generali che risultano dalle sentenze della Corte.

Corte costituzionale sentenza n.348/2007

- *Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve procedere ad una interpretazione della prima conforme a quella convenzionale, fino a dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica (continua)*

- *,.....Solo quando ritiene che non sia possibile comporre il contrasto in via interpretativa, il giudice comune, che non può procedere all' applicazione della norma della CEDU (a differenza di quella comunitaria provvista di effetto diretto) in luogo di quella interna contrastante, tanto meno fare applicazione di una norma interna che egli stesso abbia ritenuto in contrasto con la CEDU e pertanto con la Costituzione, deve sollevare la questione di legittimità in riferimento all' art. **117, 1c., Cost.***